Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 222

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 1° ottobre 1946** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 800 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AL « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 222 DEL 1° OTTOBRE 1946:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 60: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** 78ª e 79ª estrazione delle obbligazioni 3 % della ferrovia Vittorio Emanuele.

(2366)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 luglio 1946, n. 144.

Integrazione dell'art. 3 della legge 24 marzo 1932, n. 273, circa i pagamenti delle forniture straordinarie eseguite dall'Istituto Poligrafico dello Stato, nell'interesse dello Stato.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 24 marzo 1932, n. 273;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

All'art. 3 della legge 24 marzo 1932, n. 273, va aggiunto il seguente comma:

« Il pagamento delle somme dovute per lavori straordinari, anche se ultimati (come carta moneta divisionale dello Stato, titoli del Debito pubblico, buoni del Tesoro ordinari e poliennali, stampati elettorali, ecc.) per i quali vengono stanziati i fondi su appositi capitoli del bilancio passivo del Ministero del tesoro o eventualmente di altri Ministeri, può essere ripartito, dedotto il decimo, in tante rate mensili uguali anticipate pari alla durata della lavorazione, ad incominciare dal mese in cui l'Istituto Poligrafico dello Stato inizi la lavorazione. Detta rateazione sarà, su proposta della Commissione delle tariffe, autorizzata con decreto del Ministro per il tesoro o di concerto tra questi ed il Ministro competente.

Potrà del pari, sempre su proposta della Commissione delle tariffe, con decreto del Ministro per il tesoro o di concerto tra questi ed il Ministro competente, essere autorizzato il rimborso in unica soluzione delle somme che saranno state pagate dall'Istituto Poligrafico dello Stato, prima dell'inizio delle lavorazioni, di cui al comma precedente, per l'acquisto della carta e delle altre materie prime occorrenti per le dette lavorazioni. La restante somma stanziata sull'apposito capitolo verrà ratizzata come al comma precedente ».

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 agosto 1946

DE NICOLA

NENNI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1946
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 131. — VENTURA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 agosto 1946, n. 145.

Sanzioni in materia d'imposta straordinaria sui profitti di guerra.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 3 giugno 1943, n. 598, che approva il testo unico delle leggi in materia d'imposta straordinaria sui profitti di guerra;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 199;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quelli per la grazia e giustizia e per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Sono abrogati gli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 199.

Per l'applicazione di sanzioni in materia d'imposta straordinaria sui profitti di guerra e di speculazione valgono le norme dell'art. 23 del testo unico approvato con regio decreto 3 giugno 1943, n. 598.

Art. 2.

Quando l'accertamento o la rettifica dei redditi soggetti all'imposta straordinaria sui profitti di guerra e di speculazione sono definiti mediante concordato, prima che sia intervenuta alcuna decisione delle Commissioni amministrative, non si applica alcuna penalità per omessa dichiarazione.

Art. 3.

Le norme stabilite nel precedente art. 1 si applicano anche agli accertamenti già definiti alla data di entrata in vigore del presente decreto, restando escluso il rimborso delle penalità già versate.

Art. 4.

Il presente decreto, nei territori restituiti all'Amministrazione italiana, avrà effetto dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nelle provincie ancora soggette al Governo Militare Alleato, esso avrà effetto dal giorno in cui venga reso esecutivo con disposizione del Governo medesimo, od in mancanza, dal giorno del loro ritorno all'Amministrazione italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 agosto 1946

DE NICOLA

NENNI — SCOCCIMARRO — GULLO — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1946
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 125. — VENTURA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 agosto 1946, n. 146.

Modificazioni all'art. 2, n. 1, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668;
Visto il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la grazia e giustizia;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

L'art. 2, n. 1, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, per quanto si riferisce alla nomina, alla carriera od alla cessazione dal servizio del personale di enti rispetto ai quali lo Stato abbia partecipato alla formazione del capitale od al finanziamento, si applica:

a) ai provvedimenti che concernono i dipendenti di società collegate, il cui capitale sia totalmente costituito da società o enti pubblici nei quali lo Stato partecipa, almeno per la metà dell'importo, alla formazione del capitale;

b) ai provvedimenti che concernono i dipendenti di società collegate, il cui capitale sia costituito, almeno per la metà del suo importo, da società o enti pubblici nei quali lo Stato ha la totalità del capitale sociale.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 agosto 1946

DE NICOLA

NENNI — SCOCCIMARRO — CORBINO — GULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1946
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 126. — VENTURA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 agosto 1946, n. 147.

Modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 165, sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1923, n. 1281, sull'ordinamento della Guardia di finanza, e successive modificazioni;
Vista la legge 29 gennaio 1942, n. 64, recante modificazioni alle leggi di ordinamento della Guardia di finanza;
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 165, riguardante modificazioni alla legge 29 gennaio 1942, n. 64, sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, d'intesa con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

La lettera *a*) dell'art. 1, n. 2, del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 165, è sostituita dalla seguente:

« *a*) per due terzi delle nomine da effettuare annualmente, gli aspiranti muniti dei diplomi di maturità classica o scientifica e di abilitazione rilasciati dagli istituti tecnici commerciali, agrari, industriali, per geometri, per nautici e da istituti magistrali, che alla data del 31 ottobre dell'anno in cui è bandito il concorso, abbiano compiuto il 18° anno di età e non superato il 23° ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 agosto 1946

DE NICOLA

NENNI — SCOCCIMARRO — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1946
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 128. — VENTURA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 agosto 1946, n. 148.

Avanzamento dei militari di truppa della Guardia di finanza.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1923, n. 1281, sull'ordinamento della Guardia di finanza e successive modificazioni;

Vista la legge 7 giugno 1937, n. 913;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 234;

Vista la legge 4 agosto 1942, n. 915;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I finanzieri che al 31 dicembre 1945 abbiano compiuto sedici anni di servizio utili per l'avanzamento e siano in possesso degli altri requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti, saranno promossi al grado di appuntato entro il 1946.

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1947 e fino ad integrale riassorbimento dell'eccedenza dei promossi rispetto all'organico del grado di appuntato, le ulteriori promozioni al grado medesimo non possono conferirsi oltre la quota del 50 % dei posti annualmente disponibili.

Dalla stessa data e per la medesima durata il numero dei finanzieri in servizio nella Guardia di finanza dovrà essere contenuto nei limiti globali della maggiore spesa determinata dall'eccedenza dei promossi al grado di appuntato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 agosto 1946

DE NICOLA

NENNI — SCOCCIMARRO — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1946
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 127. — VENTURA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 5 settembre 1946, n. 149.

Modificazioni alle tariffe dei diritti di segreteria delle Camere di commercio e degli Uffici provinciali del commercio.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visti gli articoli 52 *a*), *b*), e 53 del testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 2900, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;

Visto il regio decreto 10 giugno 1937, n. 2727, con il quale è stata stabilita la ripartizione dei Consigli anzidetti in quattro classi;

Visto il regio decreto-legge 11 luglio 1941, n. 971, che approva le tariffe dei diritti di segreteria dei Consigli provinciali delle corporazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, relativo alla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia ed alla istituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visti gli articoli 3 e 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, relativo all'assemblea per la nuova costituzione dello Stato, al giuramento dei membri del governo ed alla facoltà del governo di emanare norme giuridiche;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con il Ministro per le finanze;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Le tariffe dei diritti di segreteria che possono riscuotere le Camere di commercio, industria ed agricoltura, e gli Uffici provinciali del commercio e dell'industria, ai sensi del regio decreto-legge 11 luglio 1941, n. 971, sono elevate al triplo.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, il presente decreto entrerà in vigore alla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 settembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — MORANDI — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1946
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 97. — VENTURA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 5 settembre 1946, n. 150.

Adeguamento delle aliquote massime di imposta camerale stabilita dal regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con il regio decreto-legge 3 giugno 1937, n. 1000 e con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia ed istituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418, sulla determinazione della misura dell'imposta dovuta ai Consigli provinciali delle corporazioni;

Visti gli articoli 3 e 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, relativo all'assemblea per la nuova costituzione dello Stato, al giuramento dei membri del governo, ed alla facoltà del governo di emanare norme giuridiche;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto col Ministro per le finanze;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il limite massimo dell'aliquota di imposta viene elevato al triplo di quello stabilito per ciascuna Camera di commercio, industria ed agricoltura dall'art. 1 regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418.

L'aliquota risultante dal nuovo limite massimo non può, però, in ogni caso, superare il 5 %

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, il presente decreto entrerà in vigore alla data di tale restituzione o da quella in cui esso di venga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 settembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — MORANDI — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *settembre* 1946
Atti del Governo, registro n. 1, *foglio n.* 98. — VENTURA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 5 settembre 1946, n. 151.

Contributo dello Stato nelle spese per il funzionamento dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 maggio 1919, n. 1009, convertito nella legge 19 maggio 1922, n. 727, recante provvedimenti per agevolare l'inizio e l'esercizio delle piccole industrie;

Visto il regio decreto 8 ottobre 1925, che istituisce l'Ente nazionale per le piccole industrie;

Visto il regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1490, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2545, concernente lo stanziamento di fondi per l'organizzazione tecnica, produttiva, commerciale e creditizia delle piccole industrie;

Visti il regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2334, convertito nella legge 15 dicembre 1927, n. 2542 e la legge 29 marzo 1928, n. 631, riguardanti provvedimenti a favore delle piccole industrie;

Visti gli articoli 3 e 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, relativo all'assemblea per la nuova costituzione dello Stato, al giuramento dei membri del governo ed alla facoltà del governo di emanare norme giuridiche;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con quello per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il contributo dello Stato nelle spese per il funzionamento dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie, è stabilito per l'esercizio finanziario 1945-46, in L. 4.500.000.

Art. 2.

Il contributo di cui al precedente art. 1, da inscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e commercio, è ripartito come segue:

1) L. 4.200.000 quale contributo dello Stato nelle spese per il funzionamento dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie;

2) L. 300.000 per le spese da erogarsi per sussidi e premi diretti a promuovere l'incremento dell'artigianato e della piccola industria.

Con decreto del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 settembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — MORANDI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *settembre* 1946
Atti del Governo, registro n. 1, *foglio n.* 96. — VENTURA

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1946.

Approvazione delle condizioni speciali di polizza relative ad una clausola speciale presentata dalla Società reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione delle condizioni speciali di polizza per l'assicurazione complementare « beneficio orfani »;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, le condizioni speciali di polizza, presentate dalla Società reale mutua di assicurazione, con sede in Torino, per la clausola « beneficio orfani », relativa all'assicurazione complementare di un capitale pagabile una seconda volta nel caso che il coniuge dell'assicurato muoia dopo di questi e prima della scadenza del contratto e che sia in vita almeno un figlio.

Roma, addì 20 settembre 1946

Il Ministro: MORANDI

(2900)

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1946.

Convalida di provvedimento adottato sotto l'imperio del governo della sedicente repubblica sociale italiana, dal commissario dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, concernente la ratifica della nomina del dott. Alberto Bagnoli a vice direttore generale del predetto Istituto.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668;

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni in data 24 giugno 1946, con la quale è stata chiesta la convalida di un provvedimento adottato, sotto l'impero del governo della sedicente repubblica sociale italiana, e concernente la ratifica della nomina del dott. Alberto Bagnoli a vice direttore generale dell'Istituto;

Considerato che il provvedimento anzidetto risulta giustificato da ragioni di convenienza per l'Istituto stesso e che alla deliberazione furono estranee influenze di natura politica o direttive comunque imposte dal sedicente governo fascista repubblicano;

Decreta:

E' dichiarato valido, a tutti gli effetti, il provvedimento adottato, sotto l'imperio del governo della sedicente repubblica sociale italiana, dal commissario dell'Istituto nazionale delle assicurazioni con deliberazione del 28 marzo 1944, avente per oggetto la ratifica della nomina del dott. Alberto Bagnoli a vice direttore generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Roma, addì 21 settembre 1946

Il Ministro: MORANDI

(2901)

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1946.

Convalida del provvedimento riguardante il riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Maternità della Beata Vergine Maria, in località Montecchio del comune di Negrar (Verona).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto 29 luglio 1944, registrato alla Corte dei conti il 30 agosto stesso anno, registro n. 2, foglio n. 312, della sedicente repubblica sociale italiana, relativo al riconoscimento, agli effetti civili, del decreto del Vescovo di Verona in data 12 agosto 1942, integrato con postilla 28 novembre stesso anno, col quale fu eretta la parrocchia della Maternità della Beata Vergine Maria, in località Montecchio del comune di Negrar (Verona);

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati;

Ritenuto che il citato decreto 29 luglio 1944, emanato in applicazione del decreto legislativo 15 dicembre 1943, n. 835, della sedicente repubblica sociale italiana, è privo di efficacia giuridica a termine dell'art. 2, n. 3, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, ma che per i successivi articoli 3 e 9 può essere convalidato;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12;

Visto il rapporto del Prefetto di Verona in data 20 agosto 1946, n. 20101, div. O. P.;

Considerato che sussistono tuttora i motivi e le condizioni per cui fu emanato il provvedimento stesso;

Decreta:

E' convalidato il decreto emanato dalla sedicente repubblica sociale italiana in data 29 luglio 1944, col quale fu riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Verona, in data 12 agosto 1942, integrato con postilla 28 novembre stesso anno, relativo all'erezione della parrocchia della Maternità della Beata Vergine Maria, in località Montecchio del comune di Negrar (Verona).

Il Prefetto di Verona è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 settembre 1946

p. *Il Ministro*: CORSI

(2910)

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1946.

Convalida del provvedimento riguardante il riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Luca Evangelista, in frazione Padola del comune di Comelico Superiore (Belluno).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto 28 maggio 1944, registrato alla Corte dei conti l'8 luglio stesso anno, registro n. 2, foglio numero 102, della sedicente repubblica sociale italiana, relativo al riconoscimento, agli effetti civili, del decreto del Vescovo di Belluno e Feltre in data 1° giugno 1939, integrato con postilla 2 agosto 1943, con il quale fu eretta la parrocchia di San Luca Evangelista, in frazione Padola del comune di Comelico Superiore (Belluno);

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati;

Ritenuto che il citato decreto 28 maggio 1944, emanato in applicazione del decreto legislativo 15 dicembre 1943, n. 835, della sedicente repubblica sociale italiana, è privo di efficacia giuridica a termini dell'art. 2, n. 3, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, ma che per i successivi articoli 3 e 9 può essere convalidato;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12;

Visto il rapporto del Prefetto di Belluno in data 13 luglio 1946, n. 9635, div. I;

Considerato che sussistono tuttora i motivi e le condizioni per cui fu emanato il provvedimento suddetto;

Decreta:

E' convalidato il decreto emanato dalla sedicente repubblica sociale italiana, in data 28 maggio 1944, col quale fu riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Belluno e Feltre in data 1° giugno 1939, integrato con postilla 2 agosto 1943, col quale fu eretta la parrocchia di San Luca Evangelista, in frazione Padola del comune di Comelico Superiore (Belluno).

Il Prefetto di Belluno è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 settembre 1946

p. *Il Ministro*: CORSI

(2911)

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1946.

Convalida del provvedimento riguardante il riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Valentino, in frazione Igne del comune di Longarone (Belluno).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto 27 settembre 1944, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre stesso anno, registro n. 5, foglio n. 104, della sedicente repubblica sociale italiana, relativo al riconoscimento, agli effetti civili, del decreto del Vescovo di Belluno e Feltre in data 24 agosto 1936, integrato con postilla 2 agosto 1943, col quale fu eretta la parrocchia di San Valentino in frazione Igne del comune di Longarone (Belluno);

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati;

Ritenuto che il citato decreto 27 settembre 1944, emanato in applicazione del decreto legislativo 15 dicembre 1943, n. 835, della sedicente repubblica sociale italiana è privo di efficacia giuridica a termini dell'art. 2, n. 3, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, ma che per i successivi articoli 3 e 9 può essere convalidato;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12;

Visto il rapporto del Prefetto di Belluno, in data 13 luglio 1946, n. 9636, div. I;

Considerato che sussistono tuttora i motivi e le condizioni per cui fu emanato il provvedimento suddetto;

Decreta:

E' convalidato il decreto emanato dalla sedicente repubblica sociale italiana, in data 27 settembre 1944, col quale fu riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Belluno e Feltre in data 24 agosto 1936, integrato con postilla 2 agosto 1943, relativo all'erezione della parrocchia di San Valentino, in frazione Igne del comune di Longarone (Belluno).

Il Prefetto di Belluno è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 settembre 1946

p. *Il Ministro*: CORSI

(2912)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 aprile 1946.

Composizione del Collegio arbitrale di 1° grado, con sede in L'Aquila, per le vertenze relative al terremoto 1915.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 5 del R. decreto 29 aprile 1915, n. 582, contenente norme per regolare l'esecuzione delle opere definitive nelle località colpite dal terremoto del 13 gennaio 1915;

Visto l'art. 1 delle norme per il funzionamento dei Collegi arbitrali, approvato con decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1330;

Visti i decreti emessi in data 20 marzo 1946 e 13 febbraio 1946 rispettivamente dai Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per i lavori pubblici;

Viste le deliberazioni in data 23 gennaio 1946, 17 dicembre 1945, 3 dicembre 1945, 17 gennaio 1946, 18 dicembre 1945 e 7 dicembre 1945, emesse rispettivamente dalle Amministrazioni per le provincie di Ascoli Piceno, L'Aquila, Campobasso, Pescara, Teramo e Chieti;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno e per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Collegio arbitrale di 1° grado, avente sede in L'Aquila, di cui all'art. 5, comma 1° del R. decreto 29 aprile 1915, n. 582, è composto per l'anno 1946 dai signori:

Barresi dott. Giacomo, consigliere della Corte di appello dell'Aquila, presidente effettivo;

Jucci dott. Guido, consigliere della Corte di appello dell'Aquila, presidente supplente;

Bonaccorso ing. Stellario, primo ingegnere di sezione del Genio civile, arbitro ordinario, e Tenaglia ing. Mario, ingegnere principale del Genio civile, arbitro supplente;

Gatti ing. Adone, arbitro ordinario e Matrigardi ing. Giuseppe, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Ascoli Piceno;

Federici ing. Giuseppe, arbitro ordinario, e Ciolina ing. Federico, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale dell'Aquila;

Mastropaolo ing. Federico, arbitro ordinario, e Pappalardi ing. Silverio, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Campobasso;

Simone anch. Nicola, arbitro ordinario, e Bonifacio ing. Martinez, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Pescara;

Ricci ing. Giovanni, arbitro ordinario, e De Cicco ing. Vincenzo, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Teramo;

Desiderio ing. Giuseppe, arbitro ordinario, e Trinchese ing. Alfredo, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Chieti.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

CATTANI — TOGLIATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 settembre 1946
Registro n. 6, foglio n. 396.

(2909)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di meccanica agraria presso l'Università di Bologna cui la competente Facoltà intende provvedere mediante trasferimento.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso l'Università di Bologna è vacante la cattedra di meccanica agraria con applicazioni di disegno, cui la competente Facoltà di agraria intende provvedere mediante trasferimento di titolare da altro Ateneo.

Gli aspiranti a detto trasferimento dovranno far pervenire le proprie domande direttamente al preside dell'anzidetta Facoltà, entro 30 giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2929)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buono del Tesoro

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 18.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1943, n. 700, ed art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro 5% 1950, serie 1ª, n. 3362, di L. 2000 capitale nominale, intestato a Lastrico Bruno e Laura fu Enrico, minori sotto la patria potestà della madre Mascaretti Anna ved. Sastrico, col pagamento degli interessi in Verona.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome dei suddetti titolari.

Roma, addì 20 settembre 1946

Il direttore generale: CONTI

(2895)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 27 settembre 1946 - N. 201

Argentina	25 —	Norvegia	20,1[illegible]25
Australia	322,60	Nuova Zelanda	32[illegible],60
Belgio	2,[illegible]817	Olanda	37,6[illegible]85
Brasile	5,45 (1)	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9 13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	91,60
Id. 3,50 % 1902	84,70
Id. 3 % lordo	71,50
Id. 5 % 1935	96,20
Redimibile 3,50 % 1934	79,55
Id. 5 % 1936	96,40
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,075
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	97,05
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	96,95
Id. 5 % (15 settembre 1950)	96,85
Id. 5 % (15 aprile 1951)	96,85
Id. 4 % (15 settembre 1951)	91,90
Id. 5 % quinq 1950 (3ª serie)	97,10
Id. 5 % quinq 1950 (4ª serie)	97,175
Id. 5 % convertiti 1951	96,80

(1) Dal 24 settembre 1946.

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.